

Congedo ad ore, cumulo ammesso solo per assistere i disabili

Fonte: pensionioggi Scritto da Bruno Franzoni

Il congedo parentale ad ore non può essere utilizzato più volte nella stessa giornata in caso di altro figlio.

Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per **congedo parentale ad ore** non può usufruire nella medesima giornata **né di congedo parentale ad ore per altro figlio**, né dei **riposi orari per allattamento** anche se richiesti per **bambini differenti**. Allo stesso modo il congedo parentale fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i **figli disabili gravi** in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.

È uno dei chiarimenti forniti recentemente dall'Inps con il messaggio 6704/2015 sul **congedo parentale a ore**, reso pienamente operativo dal decreto legislativo 80/2015, di attuazione del [Jobs act](#). Il messaggio Inps ha chiarito alcuni aspetti della gestione di questa particolare declinazione del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del Dlgs 151/2001, in concomitanza con la fruizione degli altri permessi o riposi di legge. Tale incumulabilità, precisa l'Inps, risponde all'esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con **permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse** dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria.

Il Nuovo Congedo Parentale

Durata	<p>Il Congedo Parentale è il permesso che spetta a ciascun genitore di astenersi dal lavoro fino ad un massimo di 6 mesi durante i primi 12 anni di vita del bambino. L'astensione complessiva, di entrambi i genitori, non può comunque superare i 10 mesi salvo il caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi: in questa ipotesi il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.</p>
Destinatari	<p>Il congedo parentale spetta ai lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in corso. Anche i dipendenti agricoli con contratto di lavoro a termine possono averne diritto nel rispetto di particolari condizioni. Non spetta invece ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio. Se il rapporto di lavoro in atto cessa all'inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il contratto di lavoro</p>
Fruizione	<p>Grazie al Jobs Act il congedo può essere fruito oltre che a giorni o a mesi anche in modalità oraria. Il criterio generale di fruizione del congedo parentale in modalità oraria, da adottare in assenza di contrattazione collettiva, prevede che i genitori lavoratori dipendenti possano fruire del congedo a ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel quale ha avuto inizio il congedo stesso. La modalità oraria di fruizione del congedo è possibile esclusivamente nel corso del rapporto di lavoro; non è fruibile e indennizzabile oltre la cessazione del contratto</p>
Cumulabilità congedi parentali ad ore	<p>Il congedo parentale fruito in modalità oraria non è cumulabile con i riposi giornalieri per allattamento e con i riposi orari per assistere i figli disabili gravi, richiesti in alternativa al prolungamento del congedo parentale. È invece compatibile con i permessi o i riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal Dlgs 151/2001 quali, ad esempio, i permessi previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992. La contrattazione collettiva può individuare criteri diversi di cumulabilità</p>
Domanda	<p>La domanda per avere diritto al congedo parentale in modalità oraria deve essere presentata all'Inps e al datore di lavoro. L'istanza da inviare online all'Inps (per singolo mese solare) è diversa da quella attualmente usata per comunicare i congedi a giorni o a mesi. Per questo motivo, se in un determinato arco di tempo il genitore lavoratore dipendente intende fruire del congedo parentale sia in modalità giornaliera e/o mensile che in modalità oraria, dovrà usare le due diverse procedure di invio online</p>
Contribuzione figurativa	<p>Le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa: fino al dodicesimo anno di vita del bambino ovvero fino al dodicesimo anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il sesto anno di vita del bambino o dopo il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il comma 2, dell'articolo 35, del Dlgs 151/2001</p>

Per quanto riguarda la fruizione del nuovo congedo parentale su base oraria, l'unico onere per il lavoratore, oltre a dover presentare la domanda all'Inps, è quello di dare un **preavviso** al datore di lavoro di almeno **due giorni**. Per la determinazione della durata del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l'orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile **in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero**.